

Allegato "A" all'atto N. 147.779 di Rep. N. 20.214 di Racc.

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE ACROTEC"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ACROTEC"**,
istituita a seguito di trasformazione ai sensi dell'art. 2500
septies c.c. della società Acrotec S.r.l..

La costituita **"FONDAZIONE ACROTEC"** è organismo in house di
"FONDAZIONE CIMA", per cui oltre l'ottanta per cento del pro-
prio fatturato viene effettuato nello svolgimento dei compiti
affidati da **"FONDAZIONE CIMA"**; la produzione ulteriore rispet-
to al suddetto limite è consentita a condizione che la stessa
per-metta di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell'attività principale di **"FONDA-
ZIONE ACROTEC"**.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in **Savona Via A. Magliotto, 2**
Delegazioni, uffici, rappresentanze e sedi secondarie potranno
essere costituiti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione non ha fini di lucro.
La Fondazione ha come scopi quello di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l'alta formazione tecnologica, oltre lo studio,
la progettazione, la realizzazione, la fornitura,
l'installazione, la manutenzione ed il noleggio di tecniche,

di sistemi, di servizi, di modelli, di hardware e di software per il monitoraggio in genere ed in particolare per il monitoraggio ambientale, nonché per la gestione dei dati con particolare riguardo agli ambiti:

- della protezione civile;
- della meteorologia;
- della climatologia;
- dell'idrologia;
- dell'idrogeologia;
- degli incendi boschivi e di interfaccia;
- delle energie rinnovabili;
- dell'agrometeorologia e dell'agricoltura di precisione;
- della qualità dell'aria e delle acque;
- della gestione delle risorse ambientali ivi compresi acque, suoli, boschi e foreste;
- della protezione dell'ambiente e del territorio;
- della pianificazione d'emergenza;
- della previsione e della gestione delle emergenze ambientali;
- degli ecosistemi marini;
- del turismo sostenibile;
- della promozione dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione tecnologica.

I sopra detti scopi vengono perseguiti in una logica di miglioramento della conoscenza sui temi della riduzione del rischio da disastri naturali, tecnologici, antropici e dal cam-

biamento climatico; nonché di innovazione tecnologica e sociale di prodotti utili per la salvaguardia della vita umana, dei beni materiali e degli ecosistemi; il tutto anche in una dimensione di cooperazione internazionale, partenariato e/o collaborazione con altri soggetti pubblici o privati aventi scopi simili.

Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione potrà porre in essere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, fiere, meeting, attività di formazione e di ricerca;

Finanziamento di borse di studio, assegni di ricerca e posizioni per personale tecnico e di ricerca dirette all'acquisizione di conoscenze avanzate nei settori delle proprie attività;

Partecipazione a gare, progetti e iniziative - sia direttamente, sia in forma collaborativa, sia in una ottica di cooperazione internazionale - negli ambiti d'interesse;

Compimento di operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e/o necessarie;

Realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo di laboratori tecnico scientifici, nonché di strutture idonee alla convegnistica e alla formazione;

Realizzazione di prodotti editoriali e di merchandising riferibili ai temi ed ai prodotti di interesse;

Assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o enti aventi scopi analoghi, affini e connessi ai propri scopi;

Rilascio di fidejussioni e avalli anche a favore di terzi.

La Fondazione intende valorizzare e proseguire le attività di trasferimento tecnologico già intraprese e condotte dalla società Acrotec srl da cui trae competenze e personale.

La Fondazione si farà parte attiva nell'attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della collettività e di diffusione della conoscenza dei sistemi ambientali in genere e dei processi che con gli strumenti della Fondazione si possono controllare.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione - sotto qualsiasi titolo - dei beni della Fondazione ad altri operatori sia pubblici sia privati attivi nei settori sopra descritti e anche a mezzo dell'utilizzo di beni di altri operatori sia pubblici sia privati attivi nei settori sopra descritti.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;

dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi ed espressamente destinati a patrimonio;

dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio

di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

da contributi destinati ad incremento del patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici italiani o stranieri.

L'apporto di risorse private al patrimonio della Fondazione deve avvenire con modalità che non condizionino, anche indirettamente, le scelte di Fondazione Acrotec.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici italiani o stranieri;

dagli avanzi di gestione per le attività svolte in attuazione delle finalità.

Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il

bilancio economico di previsione - in conformità agli indirizzi, agli obiettivi strategici ed a quelle altre specifiche determinazioni provenienti da FONDAZIONE CIMA - ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio consuntivo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali - in considerazione del fatto che è fatto espresso divieto di ripartizione degli eventuali utili di gestione - dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero ad incremento del fondo di gestione.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di Sorveglianza

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di tre o cinque membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dalla Fondazione CIMA, fondazione di ricerca fondata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni, non possono essere revocati durante il periodo di incarico, salvo giusta causa, e possono essere riconfermati. Il potere di revoca e di riconferma è in capo al Consiglio di Amministrazione di Fondazione CIMA.

In caso di scadenza, di revoca o mancata riconferma, la nomina del membro che sostituisce il membro scaduto, revocato o non riconfermato sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione CIMA, scelti tra persone con elevate competenze specifiche nel campo di iniziativa delle due Fondazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede - in conformità agli indirizzi, agli obiettivi strategici ed a quelle altre specifiche determinazioni provenienti da FONDAZIONE CIMA - a:

nominare il Presidente della Fondazione;

nominare eventuali direttori esecutivi;

indicare le strategie e le direttive per il perseguimento degli scopi sociali;

approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

deliberare in ordine ai compensi di cui all'art. 13;

deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

deliberare le modifiche statutarie, la liquidazione o lo scioglimento della Fondazione con una maggioranza dei due terzi

dei consiglieri;

redigere ed approvare un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione;

svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora non intervengano alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;

- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- per revoca da parte di Fondazione Cima.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione Acrotec o della Fondazione Cima

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione CIMA a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Art. 10 - Convocazione e quorum

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avverrà a cura del Presidente con almeno otto giorni o, in caso di urgenza, con almeno tre giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede della Fondazione e contestuale comunicazione

ai componenti a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax o telegamma. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale , dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione

c) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consiglio e nei quali gli intervenuti potranno affluire, e che vi sia indicato per esteso la deliberazione proposta. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predi-

sposto un foglio delle presenze.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Le sedute del Consiglio sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Nelle deliberazioni, a parità di voto, prevale la parte con cui ha votato il Presidente

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che dirige e regola le discussioni.

Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere inviato al Presidente di Fondazione CIMA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare esterni a partecipare in qualità di esperti a singole riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori speciali

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della

Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ai consiglieri ovvero a eventuali organi esecutivi i quali in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Spetta altresì al Presidente, ovvero al Vice Presidente - eletto quest'ultimo dal Consiglio su indicazione del Presidente - o altro Organo esecutivo su delega del primo:

Predisporre per il Consiglio i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione, dei Laboratori e degli altri beni strumentali della Fondazione;

- predisporre per il Consiglio le convenzioni tipo ed i contratti che regolano i rapporti con i Sostenitori, Enti pubblici e privati, professionisti e collaboratori;

- assumere e licenziare il personale della Fondazione, i collaboratori della stessa e fissarne gli emolumenti;

- definire le forme per la raccolta di fondi e sovvenzioni per l'incremento del patrimonio;

- provvedere su tutto quanto concerne l'attuazione delle fina-

lità della Fondazione e le direttive del Consiglio;

il tutto in conformità agli indirizzi, agli obiettivi strategici ed a quelle altre specifiche determinazioni provenienti da FONDAZIONE CIMA.

Il Vice Presidente rappresenta la Fondazione e compie le attività del Presidente, oltre che nel caso di delega espressa di questo, anche per l'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 12 - Organo di Sorveglianza

L'organo di sorveglianza, anche in ossequio ai principi di cui all'articolo 11 Legge 24.05.2001 n. 254 , sarà composto da un Collegio dei revisori formato da tre membri effettivi e due supplenti o da un Revisore unico, ed un supplente, designati dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cima fra persone di adeguata professionalità e iscritte presso l'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei revisori e/o il Revisore unico ed il supplente durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'organo di sorveglianza controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolamentare tenuta della contabilità, effettua verifiche di cassa e presenta una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il collegio dei revisori o il revisore unico partecipano, sen-

za diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il collegio dei revisori o il revisore unico riferisce a Fondazione CIMA gli esiti delle proprie attività; è tenuto, in particolare, ad informare il consiglio di amministrazione di Fondazione CIMA di eventuali scostamenti di fatturato che possa pregiudicare il regime in house di Fondazione Acrotec.

Art. 13 - Compensi

I compensi del Presidente, dei consiglieri amministratori e degli eventuali direttori esecutivi, i gettoni di presenza per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dello stesso e sentito il parere dell'Organo di sorveglianza. I compensi dell'Organo di Sorveglianza sono deliberati dal Consiglio su proposta dei professionisti con riferimento alla tariffa professionale.

Art. 14 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Savona al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno secondo diritto. .

La sede dell'arbitrato sarà Savona.

Art. 15 - Estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto gli scopi;
- per le altre cause previste dall'art. 27 del c.c.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a Fondazione CIMA, ove esistente, o in caso di impossibilità ad altro ente pubblico o fondazione che perseguano analoghi scopi, per fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 - Controllo analogo

Fondazione Acrotec, quale soggetto in house di FONDAZIONE CIMA, è assoggettata a controlli, da parte di FONDAZIONE CIMA, analoghi a quelli che quest'ultima esercita sui propri servizi. In relazione a ciò, oltre quanto già previsto in precedenza, dovranno essere preventivamente approvati da FONDAZIONE

CIMA gli atti del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Acrotec previsti dall'art. 9, i documenti di programmazione, le delibere di straordinaria amministrazione, nonché gli atti fondamentali della gestione quali la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano occupazionale e - laddove si superi il valore di E. 40.000,00 (euro quarantamila/00) - gli acquisti e le alienazioni.

La partecipazione a gare, consorzi, partenariati, è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CIMA.

Fondazione Acrotec opera in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi strategici di Fondazione CIMA e riceve da questa indicazioni di indirizzo anche in sede di verifica del conseguimento o meno degli obiettivi; all'uopo ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere richiesto, dal Presidente di Fondazione Cima, di effettuare relazioni periodiche sull'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi, nonché sulle modalità di gestione della Fondazione Acrotec.

Il Presidente di Fondazione CIMA nell'esercizio delle sue attività di controllo delle attività di FONDAZIONE ACROTEC segnala al Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE CIMA circostanze che possano connotare discostamenti rispetto agli indirizzi, agli obiettivi strategici, ovvero ad altre specifiche determinazioni provenienti dalla stessa FONDAZIONE CIMA.